

REPUBBLICA ITALIANA



## Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE  
DELL' AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE  
E DELLA PESCA MEDITERRANEA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA  
**SERVIZIO 5 FITOSANITARIO REGIONALE E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il D.P.R.S. 28 Febbraio 1979 n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;

**VISTI** la delibera n. 264 del 5/11/2015 e il D.P. Reg. n. 6617 del 11/11/2015, con i quali è stato conferito alla Dr.ssa Rosaria Barresi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo RURale e della Pesca Mediterranea;

**VISTO** il D.D.G. n.2898 del 25/05/2015 con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Dott. Sinatra Vito l'incarico di Dirigente del Servizio 5 Fitosanitario regionale e lotta alla contraffazione;

**VISTO** l'art.68 della L.R. 12/08/2014 n.21;

**VISTA** la Direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE;

**VISTO** il Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 214, riguardante le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;

**VISTI** il titolo III e l'art. 50 del suddetto Decreto Legislativo, che determinano le tipologie dei controlli fitosanitari, nonché le finalità e le competenze dei Servizi Fitosanitari Regionali;

**VISTO** il Decreto Legislativo 9 Aprile 2012 n.84 di modifica ed integrazione del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 214;

**VISTO** il Decreto Assessoriale 18 novembre 2010, pubblicato in GURS n. 53 del 3/12/2010, che individua nel Servizio 5 di questo Dipartimento il Servizio Fitosanitario Regionale previsto dall'art. 50 del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 214;

**VISTO** il D.D.G. n. 4363 del 30/06/2015, pubblicato in GURS n. 31 del 31/07/2015, con il quale è stato riorganizzato il Servizio Fitosanitario Regionale ed attuato il Decreto legislativo n. 214/2005;

**VISTO** il Decreto ministeriale 30/10/2007 recante disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa pityocampa*;

**CONSIDERATO** che a questo Servizio Fitosanitario Regionale sono pervenute segnalazioni di attacchi di particolare intensità su piante di pino, da parte del suddetto organismo nocivo, anche in aree frequentate dalla popolazione;

**CONSIDERATA** l'opportunità di procedere all'individuazione delle modalità degli interventi di profilassi a cura dell'Autorità Sanitaria competente, in applicazione dell'art. 4 del suddetto Decreto ministeriale.

## A T E R M I N I D E L L E V I G E N T I D I S P O S I Z I O N I D E C R E T A

### Art. 1

Al fine di consentire gli interventi di profilassi da parte dell'Autorità Sanitaria competente, per prevenire i rischi per la salute delle persone o degli animali causati dalle pullulazioni della processionaria del pino *Traumatocampa pityocampa* nel territorio regionale, sono individuate le modalità di cui al successivo articolo 2. Gli Uffici fitosanitari del Servizio Fitosanitario Regionale, assicurano il supporto tecnico in fase di pianificazione degli interventi di profilassi.

### Art. 2

Modalità degli interventi di profilassi nelle aree infestate:

- nel periodo autunno-vernino asportare, ove possibile, con mezzi meccanici i nidi della processionaria e procedere in tempi brevi alla bruciatura degli stessi. Nelle zone frequentate dall'uomo e dagli animali domestici, procedere ad eliminare anche i nidi vuoti. Gli interventi devono essere effettuati da personale, munito di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- in occasione delle ovideposizioni estive e delle successive nascite delle larve, asportare meccanicamente le ovature, soprattutto nelle aree frequentate dalla popolazione;
- effettuazione di trattamenti contro le larve con prodotti bioinsetticidi autorizzati, a base di *Bacillus thuringiensis* varietà *Kurstaki*, nel periodo autunno-vernino. I trattamenti devono essere effettuati da personale, munito di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Nel caso in cui, per la ristrettezza dei tempi o per ragioni logistiche, non sia possibile attuare gli interventi sopra indicati con la opportuna tempestività ed urgenza, è necessario vietare o limitare la fruizione pubblica delle aree frequentate dalla popolazione, mediante i mezzi ritenuti più opportuni e celeri, consentendo eventualmente l'accesso soltanto a personale autorizzato.

### Art. 3

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa riferimento al Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito istituzionale di questo Assessorato.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, tutti gli elementi identificativi del presente provvedimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Palermo, 22/4/2016

Firmato  
**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
(Vito Sinatra)

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo  
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/93 art. 3 c.2*